

PROF. AVV. FERDINANDO IMPOSIMATO

Piazza della Libertà n. 20

00192 ROMA

tel. 06-3233090 / fax 06-32652774

lisia18@inwind.it

Parere pro veritate di Ferdinando Imposimato presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione

Il M5S mi ha posto il quesito se il DDL presentato al Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige in data 27 marzo 2014 dai consiglieri regionali Bottamedi, Degasperi e Koellensperger avente ad oggetto il trattamento economico e la abolizione del vitalizio dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige, possa avere efficacia non solo per il futuro ma anche retroattiva

1. Giuridicamente ritengo che non sia possibile l'annullamento in autotutela, che riguarda solo gli atti amministrativi, e che la strada percorribile sia quella della modifica o abrogazione della normativa da parte dello stesso Consiglio regionale Trentino-Alto Adige.

2. Nel nostro caso il ddl del 27 marzo 2014 presentato dai consiglieri regionali Bottamedi, Degasperi e Koellensperger, appare bene articolato e motivato, basandosi su principi più volte affermati dalla Corte Costituzionale, che sono quelli del buon andamento stabilito dall'art 97 della Costituzione, e della equità rispetto a tutti gli altri cittadini, stabilito dall'art 3. Tale principio appare violato dalla legge che si vuole modificare, sotto il principio di razionalità, che implica la esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia ed equità (sentenza n 421 anno 1991 pres Corasaniti).

3. Quanto alla retroattività, osservo che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale principio di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, al quale il legislatore deve in linea di principio attenersi, non è stato elevato a dignità costituzionale, salva la irretroattività in materia penale. (sentenza Corte Costituzionale n 419 anno 2000)

4. Da ciò deriva che il legislatore ordinario, nel rispetto di tale limite, può emanare norme retroattive, purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori o interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti (sentenze n 229 del 1999 n 432 del 1997 n 153 e 6 del 1994 e n 283 del 1993)

5. Orbene il disegno di legge de quo appare assolutamente non arbitrario ed anzi rispettoso del principio di ragionevolezza, oltre che fondato su precedenti della giurisprudenza costituzionale che dimostrano la coerenza ai principi della Carta fondamentale dello stesso disegno di legge. Infatti il ddl ha affrontato e risolto tutti gli aspetti delle problematiche inerenti alla legittimità costituzionale del ddl dimostrando; a) che il vitalizio non è equiparabile ad una pensione, come è pacifico

secondo la giurisprudenza costituzionale citata , e, b) che è possibile e doveroso agire retroattivamente con ragionevolezza per riportare ad equità e eguaglianza , principio fondativo della Costituzione, una legge, la legge regionale 21 settembre 2012 n 6, che tali requisiti non aveva e che invece si ispirava al criterio dell'ingiusto vantaggio personale di cittadini investiti di funzioni legislative, con effetti devastanti sulla credibilità e imparzialità delle istituzioni.

6. Presupposto per l'attuazione della giustizia sociale voluta dalla Costituzione è il recupero delle risorse necessarie attraverso la eliminazione dei privilegi ingiusti della classe politica a livello nazionale e territoriale e di altre categorie di soggetti. Anzitutto il principio di eguaglianza, affermato dagli artt 3 secondo comma, 51 della Costituzione sollecita i partiti e i movimenti a seguire tali principi con ogni mezzo consentito dalla Costituzione. Vuole, altresì, una riduzione delle indennità dei parlamentari nazionali e regionali, da omologare a livello europeo. L'obiettivo è un'equa distribuzione delle ricchezze del Paese, attraverso la loro redistribuzione, eliminando i gravi squilibri sociali esistenti.

7. Il ddl non lede affatto l'autonomia della Regione Trentino Alto Adige ma si adegua al principio irrinunciabile di solidarietà politica economica e sociale.

8. La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, sganciando le Regioni dai controlli centrali, ha permesso, ma ben altre erano le finalità, che l'autonomia fosse intesa come potere in sé e non come potere al servizio del cittadino, con gravi danni economici per il Paese.

9. C'è una delegittimazione morale e di immagine proveniente da vicende di malcostume e corruzione che dimostrano la corresponsabilità di intere classi gestionali, che hanno inteso il federalismo regionale nel modo peggiore. Solo di recente si stanno ponendo in essere nuove leggi , tra cui quella in discussione al Consiglio Regionale Trentino – Alto Adige, per arginare, contenere ed evitare il più possibile risultati esiziali dovuti ad una egemonia politica e culturale che ha fra l'altro introdotto, negli ultimi decenni, normative non rispettose dei valori costituzionali.

10 Il patrimonio della competenze riconosciute agli Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) come proprie, comprese le Regioni a statuto speciale, è in funzione dei peculiari bisogni emergenti in seno alla comunità, in un dato momento e luogo. Al contrario , si sono determinati effetti distorsivi del sistema federalistico ad opera di coloro che hanno agito o dovevano agire per le Istituzioni. L'autonomia infatti è stata riconosciuta dalla Costituzione per "servire" e, invece, di essa ci si è serviti, piegandola ad esigenze del tutto estranee alle finalità specificatamente attribuite all'apparato governativo. Molti - troppi - dirompenti episodi di corruzione o di enorme sperpero di denaro pubblico sono emersi in questi ultimi anni, grazie alla magistratura ordinaria e contabile, a dimostrare come l'autonomia sia stata intesa come mezzo per affermare e sostenere i propri interessi personali, non coincidenti con quelli della collettività, già stremata da una profonda crisi economica

e quindi ancora più sconcertata ed indignata di fronte alla inadeguatezza del quadro politico ad apportare in maniera decisa gli indispensabili cambiamenti moralizzatori nella legislazione nazionale e regionale.

Conclusione : Il mio parere al quesito posto dal M5S è che il ddl in discussione davanti alla Regione Trentino Alto Adige ,quanto alla retroattività , può avere efficacia retroattiva. Al riguardo secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale principio di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, al quale il legislatore deve in linea di principio attenersi, esso non è stato elevato a dignità costituzionale, salva la irretroattività in materia penale. (sentenza Corte Costituzionale n 419 anno 2000)

Il legislatore ordinario , nel rispetto di tale limite, può emanare norme retroattive , purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori o interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti (sentenze n 229 del 1999 n 432 del 1997 nn 153 e 6 del 1994 e n 283 del 1993)

Nel nostro caso ritengo che non si sia in presenza di un regolamento irragionevole, ma di una legge che si ispira a principi costituzionali di equità e ragionevolezza

Roberto Turcato